

PR-FESR 2021-2027

Procedura di selezione delle operazioni a valere sull'obiettivo specifico 2.6: Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Sub azione 2.6.1.2. "Economia Circolare - Privati"

FAQ

(versione aggiornata al 11/09/2026)

1D: Possono partecipare al bando anche aziende neocostituite?

1R: Possono partecipare anche imprese neo-costituite. Occorre tuttavia tenere presente quanto previsto al par. 4.2.13:

Il soggetto richiedente deve dichiarare lo stato di impresa attiva/inattiva al momento di presentazione della domanda. Per il soggetto richiedente "inattivo" al momento dell'avvio della realizzazione del progetto, lo stato "attivo" deve sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo; nel caso in cui l'effettivo esercizio dell'attività sia soggetto a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionano l'avvio, detto requisito deve sussistere al momento della presentazione della richiesta di erogazione a saldo. In ogni caso non si potrà dar luogo all'erogazione del contributo a saldo in assenza del requisito suddetto; pertanto, ove tale requisito non sia comunque dimostrato entro il termine del procedimento di verifica amministrativa dell'istanza di saldo, si procederà con la revoca dell'agevolazione ed il recupero delle quote di contributo eventualmente già erogate a titolo di anticipo e/o SAL intermedio

2D: Nella sezione dedicata ai criteri di valutazione economico finanziaria e di sostenibilità (es. Affidabilità economica) si fa sempre riferimento a " imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongono di un unico bilancio depositato ovvero per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio". A fronte di quanto sopra si chiede se le società neocostituite e che non hanno un bilancio depositato alla data di presentazione della domanda sono ammissibili.

2R: Le società neocostituite e che non hanno un bilancio depositato alla data di presentazione della domanda sono ammissibili. In relazione al requisito di ammissibilità "affidabilità economico-finanziaria" di cui al par. 4.2.15, devono essere soddisfatti i criteri a) e c) per i quali sono fornite indicazioni specifiche per le imprese che non hanno ancora depositato il primo bilancio.

3D: Un vaglio, tritatore o escavatore rientrano tra i macchinari ammissibili?

3R. Vaglio e tritatore rientrano tra i macchinari ammissibili, a differenza di un escavatore.

4D: L'art. 3 prevede che sono ammesse a presentare domanda le micro, piccole e medie imprese (MPMI) così come definite nell'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE. La scrivente XXXXX SpA è società a controllo pubblico (96% soci pubblici e 4% soci privati), la cui quota di maggioranza, pari all'84,91%, è detenuta dal Comune di XXXX. Con riferimento ai soli parametri dimensionali autonomi (personale e dati di bilancio), AISA Impianti rientra nei limiti della Media Impresa tuttavia l'Articolo 3, paragrafo 4 dell'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 esclude dalla qualifica di PMI le imprese il cui capitale sia controllato per il 25% o più da enti pubblici. Premesso quanto sopra si chiede se la scrivente rientri tra i soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 3 del

bando oppure se siano previste deroghe le società a partecipazione pubblica che rispettano autonomamente i requisiti dimensionali di media impresa.

4R: L'impresa non rispetta i requisiti di PMI e pertanto non è ammissibile.

5D: Le MPMI che possiedono un codice ATECO a 6 cifre (Sottocategoria) derivante gerarchicamente da una delle Divisioni ammesse indicate nell'Allegato 1 del Decreto n. 16970/2026 (a titolo esemplificativo, codici rientranti nei gruppi 38.xx.xx, 39.xx.xx, 41.xx.xx, ecc.), sono da considerarsi PIENAMENTE AMMISSIBILI ai fini della partecipazione, a condizione che l'attività non ricada nei settori espressamente esclusi dalla normativa di riferimento?

5R: Le MPMI la cui attività prevalente è classificata con un codice ATECO a 6 cifre appartenente ad una delle Divisioni ammesse indicate nell'Allegato 1 del Decreto n. 16970/2026 sono ammissibili alla partecipazione

6D: Le MPMI che presentano in Visura Camerale un codice ATECO PRIMARIO/PREVALENTE non rientrante tra quelli ammessi dall'Allegato 1, possono ugualmente partecipare all'Avviso qualora siano titolari di un codice ATECO SECONDARIO ammesso, purché regolarmente registrato e attivo al momento della presentazione della domanda (e fermo restando che il progetto di investimento sia direttamente correlato allo svolgimento di detta attività secondaria ammissibile).

6R: Le MPMI che presentano in Visura Camerale un codice ATECO primario/prevalente non rientrante tra quelli ammessi dall'Allegato 1, non possono partecipare all'Avviso neppure qualora siano titolari di un codice ATECO secondario appartenente al novero dei codici ammessi

7D: Si chiede di chiarire la precisa funzione normativa e operativa dell'allegato sopra citato; in particolare, si chiede se l'elenco dei codici ATECO ivi contenuto abbia valore TASSATIVO ED ESAUSTIVO di tutte e sole le attività ammissibili (funzione delimitativa/esclusiva), oppure se svolga una funzione ricognitiva/esplicativa di orientamento generale, indicando se l'inclusione o l'esclusione di un codice in tale tabella costituisca parametro univoco per la ricevibilità dell'istanza.

7R: L'elenco dei codici ATECO richiamato ha valore tassativo ed esaustivo

8D: Si chiede di confermare se l'acquisto di terreni (non edificati o da destinare all'insediamento produttivo) rientri tra le spese ammissibili e, in caso affermativo: a) Se sussistano limiti percentuali massimi di incidenza sul totale del piano di investimento ammissibile (es. limite del 10%); b) Se vi siano vincoli specifici relativi alla destinazione urbanistica o al legame diretto con l'intervento

8R: L'acquisto di terreni non rientra tra le spese ammissibili

9D: Si chiede di confermare se l'acquisto di fabbricati già esistenti (o porzioni di essi) da destinare all'attività aziendale sia considerata spesa ammissibile e: a) Se l'ammissibilità sia estesa anche alle spese connesse (es. opere murarie, ristrutturazione e adeguamento dell'immobile acquistato); b) Se operino limitazioni nell'ipotesi di acquisto da soggetti terzi correlati o con relazioni societarie/parentali con l'impresa richiedente.

9R: L'acquisto di fabbricati già esistenti (o porzioni di essi) da destinare all'attività aziendale non rientra tra le spese ammissibili

10D: Ove le spese di acquisto diretto fossero ammesse o parzialmente ammesse, si chiede di chiarire se sia ammissibile anche la locazione finanziaria (leasing immobiliare) con riscatto, limitatamente ai canoni imputabili al periodo di svolgimento del progetto. La conferma formale di tali principi consentirà al nostro studio di orientare correttamente la pianificazione finanziaria e la rendicontazione dei progetti per le MPMI interessate. In attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.

10R: Si rimanda alle risposte ai due quesiti precedenti

11D: Con la presente siamo a chiedervi la cortesia di chiarirci cosa si intende per “*attestazione del professionista*” in base a quanto specificato al punto C. del paragrafo 6.1 della “*procedura di selezione*”, che riporta testualmente:

attestazione del professionista. Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all’art. 1, co. 1, lett. g), del D. Lgs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una unitamente a un’attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità

Alla luce di quanto sopra, vi chiediamo la cortesia di specificarci che tipo di documento, esattamente, debba essere prodotto. Esiste un fac-simile / modello dell’attestazione richiesta? Cosa deve certificare, precisamente, il professionista?

11R: La frase riportata contiene effettivamente un refuso. Il testo corretto è il seguente: "Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all’art. 1, co. 1, lett. g), del D. Lgs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una **RELAZIONE TECNICA** unitamente a un’attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità".

Non è disponibile un modello di attestazione. Il professionista dovrà dimostrare attraverso la relazione il possesso dei suddetti requisiti dimensionali (secondo quanto previsto dall’allegato I del Reg (UE) n. 651/2014) e di affidabilità economico finanziaria attraverso il calcolo degli indici previsti dal par. 4.2.15 del bando.

12D: Si chiede di confermare se possano essere considerate ammissibili alle agevolazioni macchine operatrici e macchine movimento terra, quali escavatori, pale, minipale e analoghe attrezzature, dotate di motore endotermico alimentato a gasolio conforme allo standard emissivo Stage V, qualora tali beni siano direttamente e funzionalmente impiegati nel processo di recupero/riciclaggio oggetto del progetto.

12R: L’acquisto di macchine di movimento terra non rientra tra gli investimenti ammissibili.

13D: Si richiede di fornire chiarimenti sui seguenti punti:

1. Ammissibilità formale: Se gli impianti autorizzati all'esercizio delle sole operazioni di R12 e/o R13 siano considerati soggetti ammissibili alla presentazione di istanza di contributo a valere sul Bando PR FESR Toscana 2021-2027 (Azione 2.6.1.2).

2. Criteri ed estensione: Qualora l'ammissibilità sia condizionata a specifici requisiti, se un progetto proposto da un impianto R12/R13 possa ritenersi ammissibile dimostrando che l'investimento produce un incremento quantitativo e qualitativo del flusso di rifiuti indirizzato verso impianti di riciclo finale (R1–R11), riducendo le frazioni di scarto destinate allo smaltimento.

13R: 1. Ammissibilità formale: tra i requisiti di ammissibilità rientra il contributo del progetto al raggiungimento del valore obiettivo per l'indicatore di risultato RCR47 (cfr. paragrafo 5.2 bando in parola). Le operazioni R12 ed R13 non sono dunque ammissibili in quanto non rientrano nella definizione di riciclo, benché funzionali alla stessa in quanto ad essa preliminari;

2. Criteri ed estensione: si veda la risposta al quesito precedente.

14D: Si chiede di confermare se possano presentare domanda:

- le società che esercitano attività di smaltimento rifiuti e che intendono acquistare macchinari finalizzati a ridurre la quantità di rifiuti smaltiti o ad aumentarne il riciclo;
- oppure

- le società che operano in uno dei settori individuati dai codici ATECO ammessi (es. fabbricazione di prodotti chimici) e che intendono acquistare macchinari per ridurre la quantità di rifiuti prodotti e/o per generare materia prima seconda.

14R: Possono presentare domanda le società di cui al paragrafo 3.1 del bando in parola. Le imprese ammesse sono le MPMI la cui attività prevalente è classificata con un codice ATECO a 6 cifre appartenente ad una delle Divisioni ammesse indicate nell'Allegato 1, paragrafo 3.1, del Decreto n. 16970/2026; le MPMI che presentano in Visura Camerale un codice ATECO primario/prevalente non rientrante tra quelli ammessi nel citato paragrafo non possono partecipare all'Avviso neppure qualora siano titolari di un codice ATECO secondario appartenente al novero dei codici ammessi. L'elenco dei codici ATECO richiamato ha valore tassativo ed esaustivo. Si precisa inoltre che le attività finanziabili devono contribuire al raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori di output e di risultato di cui al paragrafo 5.2 del bando in oggetto.

15D: Relativamente al TECNICO ABILITATO che dovrà intervenire come certificatore, a quale albo professionale deve riferire? Ingegnere, geometra, architetto, perito industriale...

15R: E' richiesta l'iscrizione ad un albo professionale coerente con la natura delle prestazioni richieste per l'asseverazione

16D: Relativamente a ciò che può essere oggetto del ricircolo/economia circolare: l'acqua e quindi un impianto di recupero delle acque utilizzate in produzione può essere considerato idoneo? Ad esempio: acque utilizzate per placare le polveri sottili causate dalla lavorazione specifica di determinati materiali, può essere depurata e riutilizzata? E, quindi, questo processo potrebbe essere considerato idoneo alla misura?

16R: Un impianto di recupero delle acque utilizzate in produzione non può essere considerato idoneo; si veda in merito la definizione dell'obiettivo di risultato RCR47 di cui al paragrafo 5.2 del bando

17D: E' possibile per una azienda presentare due progetti, uno per un nuovo impianto ed un altro per il potenziamento della capacità di trattamento rifiuti, di un impianto già attivo ed autorizzato? I due impianti si troveranno in due località diverse.

17R: Non sussiste, sulla base dell'Allegato 1, un divieto espresso per una medesima impresa di presentare due distinte domande di agevolazione relative a due distinti progetti di investimento. Nel caso prospettato, la realizzazione di un nuovo impianto e il potenziamento di un impianto esistente, localizzati in due differenti unità produttive, sono riconducibili a due distinte fattispecie di "investimento iniziale" ai sensi della definizione contenuta nel bando e nell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014. La presentazione di due domande dovrebbe pertanto ritenersi ammissibile, purché ciascun progetto sia autonomamente identificabile sotto il profilo tecnico, localizzativo, finanziario e funzionale e siano rispettati, per ciascun progetto, tutti i requisiti di ammissibilità. I massimali di cui al par. 5.6 sono considerati distintamente per ciascun progetto.

18D: Per incremento della capacità produttiva cosa s'intende? L'aumento rispetto alla quantità autorizzata in AUA oppure rispetto alle quantità realmente trattate, che spesso sono inferiori a quelle autorizzate in AUA? La quantità realmente trattata potrà essere desunta dalla dichiarazione MUD?

18R: Per incremento della capacità produttiva s'intende la quantità autorizzata nell'atto pertinente. Nel caso in cui la capacità tecnica/nominale dell'impianto fosse inferiore alla capacità autorizzata è necessario presentare, all'interno della relazione tecnica, adeguata evidenza delle ragioni tecniche e tecnologiche alla base della differenza

19D: L'incremento si deve basare su un singolo codice oppure rispetto al totale autorizzato come somma delle quantità trattate per ogni singolo codice? Cioè lo posso ottenere dalle somme degli incrementi generati da codici EER diversi?

19R: L'incremento è l'incremento totale di capacità ottenuto con la realizzazione dell'intervento di progetto

20D: Relativamente al contributo, Punto 5.6 del bando "Massimali di contributo erogabili", il contributo è valutato sulla quantità di trattamento incrementata?

20R: Il contributo è valutato sulla quantità di trattamento incrementata

21D: Nel Punto 5.4 si parla di macchine, nello specifico si intendono solo le macchine per trattare il rifiuto oppure anche le macchine per le operazioni ausiliarie, per esempio una pala per la movimentazione dei materiali rientra tra le spese ammissibili in quanto macchina?

21R: Le macchine ammesse a finanziamento sono esclusivamente quelle che contribuiscono a garantire al rifiuto in ingresso le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologica necessarie alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'autorizzazione all'esercizio applicabile. Una pala per la movimentazione dei materiali non rientra tra le spese ammissibili

22D: La demolizione di un vecchio impianto di trattamento rifiuti con la costruzione di un nuovo impianto si configura come nuovo impianto oppure potenziamento del vecchio impianto di trattamento rifiuti?

22R: Si configura come nuovo impianto

23D: Dovendo redigere un computo metrico estimativo con il prezzario della Regione Toscana, i cui costi andranno inseriti nella tabella riportata nell'Allegato 1G, il contributo verrà calcolato sul valore del Computo prezzato? Può accadere che le offerte relative al lavoro da fare siano inferiori, quindi l'impresa potrebbe spendere realmente meno di 200.000,00 € a fronte di un computo di spesa maggiore.

23R: Nel caso in cui preventivo contenga costi inferiori a quelli del prezzario regionale, ai fini del calcolo del contributo si applica il minor costo.

24D: Il valore dell'incremento della capacità di trattamento dei rifiuti dev'essere monitorato e quindi riscontrato anche negli anni successivi alla realizzazione dell'impianto? Se un anno per varie congiunture non riusciamo a mantenere l'incremento dichiarato quali sono le conseguenze?

24R: Il valore dell'incremento della capacità di trattamento dei rifiuti è l'incremento della capacità di trattamento autorizzata. Solo nel caso in cui la capacità autorizzata fosse superiore alla capacità di trattamento tecnica/nominale dell'impianto, il valore dell'incremento della capacità di trattamento dei rifiuti è pari all'incremento di progetto della capacità di trattamento tecnica/nominale. Come precisa il paragrafo 10.6 del bando, i soggetti beneficiari devono garantire la stabilità dell'operazione ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento UE 1060/2021 per i valori di progetto dell'intervento per quanto riguarda l'indicatore di risultato e l'indicatore di output (paragrafo 5.2 del bando)